



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 16 novembre 2023
(OR. en)**

15558/23

**ENT 244
MI 992
COMPET 1127
IND 604
CONSOM 412
DELECT 182**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 7486 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.11.2023 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 7486 final.

All.: C(2023) 7486 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2023
C(2023) 7486 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.11.2023

**relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in
legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione
2006/213/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio¹, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Esso prevede inoltre che i fabbricanti di prodotti da costruzione non siano soggetti a oneri o costi amministrativi superflui. In particolare, come previsto dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione deve scegliere il sistema meno oneroso di valutazione e verifica della costanza della prestazione tra quelli in grado di soddisfare in misura adeguata le esigenze in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Qualora la prestazione di determinati prodotti da costruzione sia stata già sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti, il rispettivo fabbricante deve essere autorizzato a dichiarare, a determinate condizioni da specificare, una certa classe di prestazione senza effettuare prove o prove ulteriori su tali prodotti, come previsto dall'articolo 27, paragrafo 5, e dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011. Questa procedura semplificata permette di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi per i fabbricanti. La decisione 2006/213/CE della Commissione² ha già stabilito classi di reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio. Nella tabella 2 dell'allegato di tale decisione sono riportate le condizioni necessarie per la classificazione senza la necessità di prove ulteriori per tali prodotti. In tale tabella il dettaglio del prodotto menzionato è "elementi in legno con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata" e "elementi in legno montati su una struttura di supporto". Quindi la tabella attuale non specifica esplicitamente che le prestazioni comprovate, stabili e prevedibili per quanto riguarda la reazione al fuoco di tali prodotti, sono garantite alle condizioni stabilite solo per gli elementi in legno non trattati.

Tuttavia è stato chiarito, come sostenuto anche dal comitato tecnico competente del CEN³ e dagli orientamenti del gruppo di organismi notificati⁴, che la tabella 2 dell'allegato della decisione n. 2006/213/CE della Commissione deve essere applicata solo ai pannelli e ai rivestimenti in legno massiccio non trattato⁵. L'esperienza e la competenza, nonché le consultazioni dei gruppi di esperti, hanno confermato che nelle condizioni stabilite i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio hanno prestazioni stabili e prevedibili per quanto riguarda la reazione al fuoco solo quando i pezzi di legno massiccio non sono trattati.

Ai fini della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme del diritto, tale condizione dovrebbe essere esplicitamente specificata nell'atto di classificazione. È pertanto opportuno sopprimere la tabella 2 dell'allegato della decisione n. 2006/213/CE e applicare invece l'allegato del presente regolamento.

¹ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

² GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27.

³ CEN/TC175 "legname rotondo e legname segato" WG 38.

⁴ Gruppo di organismi notificati - documento di orientamento del CPR, voce 0272.

⁵ Il legno essiccato in forno è considerato non trattato.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il progetto di regolamento è stato discusso nella riunione del gruppo consultivo per la costruzione⁶ il 21 novembre 2022 ed è stato anche oggetto di una consultazione scritta di esperti tra il 22 novembre e il 28 novembre 2022. È stato discusso anche durante la riunione del gruppo consultivo per i prodotti da costruzione il 15 febbraio 2023. A tutti gli Stati membri è stata precedentemente concessa la possibilità di nominare esperti che partecipassero a tali consultazioni. Oltre a tali esperti sono state consultate anche altre parti interessate esterne. I documenti discussi in seno al gruppo consultivo, pertinenti ai fini della consultazione scritta, sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. Le osservazioni formulate in tali occasioni sono state prese in considerazione in fase di elaborazione della versione definitiva del progetto del presente atto per la consultazione interservizi.

Il progetto è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio", dove è rimasto consultabile dal 24 aprile al 22 maggio 2023 al fine di raccogliere osservazioni da parte del pubblico. Secondo le osservazioni ricevute, l'entrata in vigore è stata ritardata per garantire che le imprese, in particolare le microimprese e le piccole imprese, avessero tempo sufficiente per verificare qualsiasi possibile impatto sulle loro attività. Nella tabella è stato inserito un ulteriore chiarimento per garantire che il termine "scale" sia inteso come applicabile solo alle alzate delle scale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, possono essere stabilite classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. In base all'articolo 27, paragrafo 1, ciò può avvenire mediante atti delegati della Commissione, mentre l'articolo 27, paragrafo 2, consente a tale fine l'impiego di norme armonizzate.

Inoltre, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, la Commissione può stabilire le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi una determinata classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove, per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti.

Occorre dunque che tali condizioni siano soddisfatte qualora un fabbricante intenda sostituire la prova di tipo del suo prodotto con tali livelli o classi di prestazione, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011.

Il sistema europeo di classificazione istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione⁷ relativo alla reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, in particolare la tabella 1 del suo allegato, si applica ai pannelli e ai rivestimenti in legno massiccio.

In base alle competenze e alle consultazioni dei gruppi di esperti effettuate, la reazione al fuoco dei pannelli e dei rivestimenti in legno massiccio non trattato è ben consolidata nell'ambito della classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364⁸. Per questo motivo si può ritenere che la prestazione di tali prodotti in relazione alla reazione al fuoco soddisfi una determinata classe di prestazione, quale definita nel sistema europeo di classificazione di cui sopra, senza bisogno di ulteriori prove.

⁶ Codice E01329 nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.

⁷ GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4.

⁸ Il legno essiccato in forno è considerato non trattato.

Il regolamento delegato è conforme al principio di proporzionalità, in quanto adottare un atto delegato è il modo più efficace per ottenere il risultato desiderato, vale a dire la riduzione degli oneri amministrativi, continuando nel contempo a garantire la certezza del diritto. Ciò si traduce, per gli operatori del mercato, nella riduzione degli obblighi amministrativi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le prove sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.11.2023

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione² è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. I pannelli e i rivestimenti in legno massiccio sono tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.
- (2) Nell'allegato, tabella 2, della decisione 2006/213/CE della Commissione³ sono stabilite le classi di (prestazione in relazione alla) reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio. Le condizioni stabilite nella suddetta decisione per tali prodotti devono essere chiarite in modo da limitarne esplicitamente l'applicazione solo al legno non trattato.
- (3) Le prove hanno dimostrato che i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio hanno prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla densità media minima del legno, allo spessore minimo del profilo e all'uso finale del prodotto e che il legno non sia soggetto ad alcun trattamento diverso dall'essiccazione in forno.
- (4) È pertanto opportuno considerare i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio conformi a una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 in tutte queste condizioni, senza che siano necessarie ulteriori prove.

¹ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

² Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).

³ Decisione 2006/213/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27).

- (5) Ai fini della certezza del diritto è opportuno sopprimere la tabella 2 dell'allegato della decisione 2006/213/CE e sostituirla con l'allegato del presente regolamento per i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio.
- (6) Allo scopo di concedere ai fabbricanti, in particolare alle piccole imprese e alle microimprese, tempo sufficiente per valutare l'effetto del presente regolamento sulle loro attività, l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere di novanta giorni dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pannelli e i rivestimenti in legno massiccio che soddisfano le condizioni di cui all'allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato senza prove.

Articolo 2

La tabella 2, comprese le figure a) e b), dell'allegato della decisione 2006/213/CE è soppressa e sostituita dalla tabella di cui all'allegato, comprese le figure a) e b).

I riferimenti alla tabella 2, comprese le figure a) e b), dell'allegato della decisione 2006/213/CE si intendono fatti alla tabella e alle figure di cui all'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.11.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN